Consorzio
Oltrepò Mantovano

Relazione al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni

(articolo 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175)

1. Premessa

1.1 Il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di "*un processo di razionalizzazione delle società"* a partecipazione pubblica, che potesse produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

1.2 La revisione straordinaria delle società partecipate

L'8 settembre 2016, in gazzetta ufficiale n. 210, è stato pubblicato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il **nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica** (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "**Decreto correttivo**").

Le disposizioni Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

1.2.1 Requisiti per il mantenimento delle società partecipate

L'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P. prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi di Enti Locali, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando ciò, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

1.2.2 Obblighi di alienazione delle società partecipate

La normativa precisa che devono essere alienate o sottoposte alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera. Le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

1.2.3 Eccezioni

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Per quanto riguarda le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

1.2.4 Il piano

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017** il Consorzio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che possono essere mantenute e quelle che, invece, devono essere alienate.

2. Le partecipazioni societarie

Il Consorzio Oltrepò Mantovano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **GAL Terre del Po**;
2. **Distretto Rurale SrL**;
3. **Fiera Millenaria SrL**.

Per completezza di informazione si ricorda che lo scrivente Consorzio partecipa anche nelle seguenti forme associative:

- ✓ Associazione Mosaico, che si occupa della gestione del servizio civile sul territorio;
- ✓ Associazione Strada del Tartufo, che si occupa di promozione di un'offerta turistica integrata, nella valorizzazione delle nostre attività agroalimentari e gastronomiche e nella promozione delle attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul territorio, le principali linee guida da seguire;
- ✓ Consulta Economica d'Area, si tratta di un'associazione senza fini di lucro che ha tra le sue finalità principali la promozione dello sviluppo economico-sociale e la valorizzazione del territorio.

2.1 GAL TERRE DEL PO SCRL

La quota di partecipazione del Consorzio Oltrepò Mantovano in GAL Terre del Po società consortile a responsabilità limitata è pari al **2,11** %, per un valore di € 600,00.

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – piano di Sviluppo locale approvato dalla regione Lombardia per il periodo 2014-2020. Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la Società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale:

- promuove l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorisce la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la Collaborazione tra enti locali, imprenditorialità privata e soggetti operanti nel terzo settore;
- favorisce le condizioni per lo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale dell'area di tutto il Po, aggregando comuni della provincia di Cremona e di Mantova, interessando la vasta area dell'oglio Po e dell'oltrepò, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali, con particolare attenzione verso i giovani;
- promuove l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali in qualità con criteri di sostenibilità sociale e ambientale;
- anima e promuove lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

- valorizza e promuove la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, in particolare i prodotti biologici e biodinamici, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del Territorio;
- effettua ricerche ed indagini conoscitive in campo economico, ambientale e sociale;
- promuove iniziative di "marketing", pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- svolge attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- promuove l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione, in particolare per persone in condizione di disagio, ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale, attraverso percorsi di innovazione sociale per orientare nuovi modelli di produzione e consumo etico sostenibili;
- gestisce iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- realizza iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili solare e fotovoltaico senza consumo di suolo, energie prodotte non con cibo ma con residui agricoli, Cascami, letame, liquami;
- attiva a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- promuove iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- promuove e sostiene iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- produce riviste, periodici, cd, dvd, ed attività di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite qualsiasi tecnologia digitale, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

Queste le ragioni che hanno portato l'assemblea del Consorzio Oltrepò Mantovano a deliberare l'adesione al GAL Terre del Po **costituitosi in data 27/09/2016**.

Tuttavia, essendo la data di costituzione del GAL successiva alla data di riferimento della ricognizione delle partecipate (23 settembre 2016, art. 24 T.U.S.P.), si rimanda l'analisi di questa partecipata a successivi aggiornamenti del piano.

2.2 DISTRETTO RURALE S.R.L.

La quota di partecipazione del Consorzio Oltrepò Mantovano nel Distretto Rurale è pari al **13,97** % per un valore di € 3.800,00. Il Distretto Rurale è stato costituito nel 2013 ed il Consorzio ha acquisto la partecipazione a seguito della fusione nello stesso del GAL Oltrepò Mantovano.

La società si propone di svolgere tutte le attività e le iniziative per la produzione di un **servizio di interesse generale** (così come richiesto dall'art. 4 T.U.S.P.) nell'area dell'Oltre Po' mantovano rafforzando il livello di competitività del sistema produttivo. Gli obbiettivi che si pone il Distretto sono:

1. creare un luogo dove promuovere nuovi fattori di competitività in campo agricolo attraverso la facilitazione delle relazioni tra imprese;
2. creare un luogo dove promuovere programmi per l'innovazione e l'internazionalizzazione e l'implementazione di servizi di sviluppo aziendale a livello di distretto;
3. sviluppare un metodo di pianificazione e di programmazione degli interventi integrato e partecipato a livello di territorio;
4. creare un luogo in cui avviene il confronto tra gli attori locali ed un mezzo privilegiato per partecipare efficacemente alla programmazione e all'attuazione delle politiche di sviluppo rurale.

Ulteriori dati rilevanti ai fini dell'analisi dei requisiti di cui all'art. 20 T.U.S.P, sono i seguenti:

1) Distretto Rurale conta n. 0 addetti e n. 3 amministratori;

2) il fatturato medio della società nel triennio 2013 – 2015 è di € 117.092,67, al di sotto del limite minimo richiesto dalla normativa di € 500.000,00;

2015	2014	2013	Media del triennio
345.340,00	2.250,00	3.688,00	117.092,67

3) il Consorzio non detiene ulteriori partecipazioni che svolgano attività analoghe a quella svolta dal Distretto Rurale;

4) non vi sono necessità di contenere i costi di funzionamento tali da rendere necessaria la dismissione della partecipazione.

2.3 FIERA MILLENARIA SRL

La quota di partecipazione del Consorzio Oltrepò in Fiera Millenaria SrL è pari all' **1%**.

La società si è costituita nel 1997 come società a responsabilità limitata composta da partecipazione pubblica e privata i cui soci sono il **Comune di Gonzaga**, la **Provincia di Mantova**, la **Camera di Commercio di Mantova**, l'**Associazione Allevatori di Mantova**, **Banca Monte dei Paschi di Siena** e il **Consorzio dell'Oltrepo Mantovano**.

Da allora l'ente fieristico ha continuato a crescere, porgendo sempre grande attenzione alle esigenze del mondo agricolo e rurale: allevamento, zootecnia, agro-alimentare, agro-tecnica, edilizia sostenibile, caccia, pesca, rappresentano sin dalle origini le aree vocazionali del territorio, posto in terra di confine tra il mantovano, il reggiano e il modenese, nel cuore della Pianura Padana. Fiera Millenaria srl lavora per favorire il posizionamento strategico delle imprese, affinché possano trovare partner in grado di apprezzarne le peculiarità.
I padiglioni di Fiera Millenaria hanno ospitato nell'ultimo anno, 20 manifestazioni raccogliendo un pubblico di oltre 250.000 visitatori e circa 1.400 espositori, numeri in controtendenza rispetto all'andamento generale del settore. L'ente Fiera offre, inoltre, la propria esperienza per promuovere qualità e specificità del territorio seguendo l'organizzazione di manifestazioni anche al di fuori del proprio quartiere fieristico: supporta la realizzazione di eventi in molti Comuni del Mantovano e collabora da anni per realizzazione ed il successo di eventi all'interno del Fashion District di Bagnolo San Vito (MN). Forte dell'esperienza maturata in questi anni e delle qualità delle manifestazioni ospitate, Fiera Millenaria rappresenta un punto di riferimento sia per le imprese del territorio quanto per il pubblico generico, che di anno in anno attendono l'offerta economica e culturale del polo fieristico. Fiera Millenaria è membro di AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane.

Ulteriori dati rilevanti ai fini dell'analisi dei requisiti di cui all'art. 20 T.U.S.P, sono i seguenti:

5) Fiera Millenaria conta n. 6 addetti e n. 8 amministratori;

6) il fatturato medio della società nel triennio 2013 – 2015 è di € 1.852.818,33;

2015	2014	2013	Media del Triennio
1.759.129,00	1.909.682,00	1.889.644,00	1.852.818,33

7) il Consorzio non detiene ulteriori partecipazioni che svolgano attività analoghe a quella svolta da Fiera Millenaria;

8) non vi sono necessità di contenere i costi di funzionamento tali da rendere necessaria la dismissione della partecipazione.

3. Conclusioni

Tenuto conto che i criteri per la revisione delle partecipazioni societarie sono dettate dagli articoli 4 e 20 del T.U.S.P., di cui si riporta il contenuto:

Articolo 4

La disposizione interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Ciò posto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico – giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra –ambito.
b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";
e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le *start-up* e agli *spin-off* universitari previste dalla legge n. 240/2010 s.m.i.. Il Decreto

correttivo (art. 4) integra il comma 7, estendendo la possibilità di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (mentre al comma 8 è aggiunto un nuovo periodo, che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

È sancito inoltre che le società *in house*, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco (ovviamente al netto del partenariato), mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Infine è previsto, (c. 9) che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione; tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto correttivo estende tale possibilità anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione, inerenti società a partecipazione regionale, che devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità; i provvedimenti saranno poi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente presso il Ministero dell'economia e finanze ed alle commissioni parlamentari competenti.

Articolo 20

La norma stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo

triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;

e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
f) contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero articolo 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, c. 12-sexies, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, c. 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.

Entro il 23 settembre 2017 (c. 9) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di monitoraggio una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Tutto ciò premesso,

- ✓ il **GAL Terre del Po**, come già indicato nel paragrafo dedicato, è stato costituito in data successiva a quella di riferimento per la ricognizione delle partecipate (23 settembre 2016, art. 24 T.U.S.P.), quindi si rimanda l'analisi dello stesso a successivi aggiornamenti del piano;

- ✓ il **Distretto Rurale** non possiede due dei requisiti richiesti dall'art. 20 TUSP ovvero il numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori ed il limite minimo di fatturato nel triennio precedente. Tuttavia è intenzione del CDA della società di proporre all'assemblea dei Soci il recesso convenzionale degli enti pubblici entro il 31/12/2017, pertanto allo stato attuale non si rilevano ulteriori azioni da intraprendere.

- ✓ la **Fiera Millenaria** non possiede uno dei requisiti richiesti dall'art. 20 TUSP ovvero il numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. Tuttavia, trattandosi di una partecipazione non rilevante (pari all'1% del capitale sociale) e che, pur garantendo al Consorzio i benefici dell'essere socio, non comporta spese per il Consorzio, è intenzione mantenere la partecipazione.

Quistello, lì 18/09/2017